

REGOLAMENTO ACCESSO CANI GUIDA PERSONE NON VEDENTI su mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico

Art.1 Disposizioni generali

Il presente regolamento disciplina l'entrata delle persone non vedenti accompagnate dal cane guida all'interno del Presidio Ospedaliero di rete di Bassano e dell'Ospedale nodo di rete di Asiago.

Art.2 Normativa

- **Legge 14 febbraio 1974 n. 37 (modificata ed integrata dall'art. 1 della legge 25.08.1988 n. 376 e dall'art. 1 della legge 08.02.2006 n. 60)**

Articolo unico: "Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa.

Al privo della vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida.

I responsabili della gestione dei trasporti di cui al primo comma e i titolari degli esercizi di cui al secondo comma che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500.

Nei casi previsti dai commi 1° e 2°, il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola, salvo quanto previsto dal 5° comma.

Sui mezzi di trasporto pubblico, ove richiesto esplicitamente dal conducente o dai passeggeri, il privo di vista è tenuto di munire di museruola il proprio cane guida.

Ogni altra disposizione in contrasto o in difformità con la presente legge viene abrogata."

- **ORDINANZA 3 marzo 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali**
Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani (G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009)

Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso. È fatto obbligo di assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

La predetta ordinanza a' sensi dell'art. 5 comma 1. e 2. e dell'art. 2 comma 4 non prevede l'obbligo per i cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del Fuoco e alle persone diversamente abili, tra cui i non vedenti accompagnati da un cane addestrato, di:

- a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
- b) portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta della autorità competenti;
- c) raccogliergli le feci avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse

Art.3 Modalità di accesso all'area ospedaliera

L'accesso può avvenire tramite gli ingressi principali da Via dei Lotti per il Presidio Ospedaliero di rete di Bassano e da Via Martiri di Granezza per l'Ospedale nodo di rete di Asiago gestiti dai rispettivi Servizi di Portineria esterna ed interna della Direzione Amministrativa di Ospedale.

Art.4 Divieti

L'accesso del non vedente accompagnato dal cane guida è consentito in tutte le aree ospedaliere aperte al pubblico, ad esclusione, per motivi strettamente igienico-sanitari di:

- sale operatorie
- sale di interventistica ambulatoriale/diagnostica invasiva
- centrale di sterilizzazione
- piscina riabilitativa
- ambulatorio diagnosi prenatale
- emodialisi e dialisi peritoneale
- DH oncologico (sala terapie)
- Ambulatorio vulnologico
- reparti ad alta intensità di cure (Rianimazione – UCIC – patologia neonatale)
- all'interno delle stanze di degenza di tutti i reparti

Art.5 Norma finale

Il presente regolamento entrerà in vigore dal-----